



Indizione Elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia - Triennio 2024/2027.

IL DECANO

- VISTO** Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 305 del 28.03.2022, pubblicato sulla G. U. n. 88 del 24.04.2022;
- VISTO** Il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 605/2024 del 08.04.2024;
- PRESO ATTO** che il 30/06/2024 scade il mandato della carica del Direttore del Dipartimento per il triennio 2021/2024;
- RAVVISATA** la necessità di indire, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore uscente, le elezioni per il rinnovo della carica del Direttore del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia per il triennio 2024/2027 e di convocare contestualmente il corpo elettorale;
- VISTA** la nota prot. n. 103152 del 22/04/2024 della Direzione generale avente ad oggetto *Procedure elettorali delle Strutture di didattica e di ricerca dell'Ateneo - anno 2024*;
- CONSIDERATA** che la presente disposizione contiene la nomina delle Commissioni elettorale e di seggio per le elezioni del Direttore di Dipartimento e la costituzione ed ubicazione del seggio elettorale;

DISPONE

ART. 1

Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia per il triennio 2024/2027.



ART. 2

Modalità e date di votazione

Le elezioni si svolgeranno con voto cartaceo nelle seguenti date:

- il giorno **lunedì 10 giugno 2024** dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso **studio n. 2, Edificio B, piano terra, Campus Sa Duchessa via Is Mirrionis n. 1, Cagliari** (I votazione);
- il giorno **mercoledì 12 giugno 2024** dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso **studio n. 2, Edificio B, piano terra, Campus Sa Duchessa via Is Mirrionis n. 1, Cagliari** (II votazione in caso di mancanza del “quorum partecipativo” o ballottaggio: entro 5 giorni dalla I votazione);
- il giorno **lunedì 17 giugno 2024** dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso **studio n. 2, Edificio B, piano terra, Campus Sa Duchessa via Is Mirrionis n. 1, Cagliari** (in caso di ballottaggio dopo la II votazione: entro 5 giorni dalla II votazione).

ART. 3

Elettorato attivo

Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento, così come composto ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario, può essere eletto un professore associato.

Hanno diritto all’elettorato attivo i componenti del Consiglio di Dipartimento alla data di svolgimento delle elezioni.

ART. 4

Elettorato passivo

Hanno diritto all’elettorato passivo i professori ordinari o, in caso di assenza o indisponibilità, i professori associati afferenti al Dipartimento, in possesso dei seguenti requisiti:

- permanenza in servizio per l’intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;



- possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente (art.55 comma 1 dello Statuto). Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

Detti requisiti dovranno essere posseduti dai candidati **entro lunedì 3 giugno 2024**

(entro il settimo giorno antecedente la prima data di svolgimento delle elezioni).

Per poter svolgere la carica, il Direttore eletto deve essere a tempo pieno. Se a tempo definito, il candidato dovrà dichiarare la disponibilità ad optare per il tempo pieno al momento della presentazione della candidatura. L'opzione sarà esercitata al momento dell'elezione.

La carica di Direttore ha durata triennale e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

ART. 5

Elenchi dell'elettorato attivo e passivo

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo provvisorio saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento almeno dieci giorni prima dalla prima convocazione delle elezioni, mentre l'elenco dei candidati o elettorato passivo è pubblicato a seguito della verifica da parte della Commissione Elettorale.

Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco degli aventi dell'elettorato attivo o passivo, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato può ricorrere al Decano entro tre giorni dalla pubblicazione. Il Decano deciderà entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'aggiornamento negli elenchi degli aventi diritto.



ART. 6

Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è così composta:

Prof. Giuliano Vivonet: Presidente;

Prof.ssa Laura Vismara: Componente;

Dott.ssa Fabiola Nucifora: Componente con funzioni di Segretario verbalizzante;

Prof. Pietro Maria Salis: Supplente.

Il seggio elettorale è costituito presso lo **studio n. 2, Edificio B, piano terra, Campus Sa Duchessa via Is Mirrionis n. 1, Cagliari** ed è così composto:

Rag. Sandro Deiana: Presidente;

Dott.ssa Cristiana Melis: Componente;

Dott.ssa Francesca Picci: Componente con funzioni di segretario verbalizzante;

Dott.ssa Rosalia Marongiu: Supplente.

ART. 7

Presentazione delle candidature

Le candidature, accompagnate da un programma, devono essere presentate per iscritto tramite invio di una e-mail alla Commissione Elettorale (indirizzo: segpsico@unica.it) entro il settimo giorno antecedente la prima data di svolgimento delle elezioni, dunque entro **le ore 13:00 del giorno lunedì 3 giugno 2024**.

Qualora non siano state presentate candidature, l'elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine.



Le candidature saranno rese note con pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e tramite comunicazione via posta elettronica istituzionale al corpo elettorale.

Contro l'esclusione dalla candidatura l'interessato può ricorrere al Decano che deciderà nel merito entro congruo termine.

ART. 8

Quorum partecipativo

Il voto degli elettori è espresso con scrutinio segreto. In ciascuna votazione l'elettore potrà esprimere **una sola preferenza**. Si applicano gli articoli 9 e 10 del Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con DR n. 605/2024 del 08/04/2024. In particolare, se presenti due o più candidati, la prima votazione è valida se partecipa all'evento elettorale (anche tramite astensione dal voto riportata nella scheda) un terzo dei componenti dell'organo. Qualora sia presente un unico candidato, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti (50%+1). Nel caso in cui, nella prima votazione, non si raggiunga il quorum indicato, le elezioni sono ripetute in seconda votazione entro i successivi cinque giorni. La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

ART. 9

Quorum elettivo ed elezione

In presenza di due o più candidati, nella prima votazione, l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Laddove nella prima votazione risulti votato un solo candidato che non raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà alla seconda votazione. In tal caso rimangono invariate le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo,



fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo. La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

In presenza di un unico candidato non è richiesto il quorum elettivo. Si procederà ad un'eventuale terza votazione in caso di necessario ballottaggio dopo la seconda votazione.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

ART. 10

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella presente disposizione si rimanda alle disposizioni normative statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale d'Ateneo.

Il Decano
Prof. Roberto Giuntini
Sottoscritto con firma digitale